

Legge 6/4/1996 n°108 Istruzioni per l'uso

"Disposizioni in materia di usura"

La legge regionale del 6 aprile 1996, n. 14, è intervenuta ad integrare le disposizioni della legge n. 108, prevedendo:

- all'art. 1:

Istituzione presso la Presidenza della regione di un "fondo integrativo di solidarietà per le vittime dell'usura" che consenta l'intervento della Regione ad integrazione delle anticipazioni concesse dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket, ai sensi e per le finalità previste dall'art. 14, comma 3 [si veda sopra, sub lett. e)], della legge n. 108/96, fino alla concorrenza del 100 per cento dell'importo complessivamente erogabile, al fine di consentire - come recita il 1 comma - «uno sviluppo dell'economia isolana libero da condizionamenti malavitosi e per contribuire a combattere e prevenire il fenomeno dell'usura, agevolando l'accesso al credito» alle categorie produttive;

- all'art. 2:

Integrazione, per le stesse finalità, degli interventi del "fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura nella misura massima del 20 per cento delle erogazioni effettuate dallo Stato, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 108 [si veda ancora sub lett. e)] in favore dei fondi speciali costituiti dai consorzi fidi delle associazioni di categoria e degli ordini professionali.

- all'art. 3:

il demando ad un decreto del Presidente della Regione per la determinazione delle modalità di esecuzione della legge n. 13.

- all'art. 6:

la quantificazione in L. 12/mld degli stanziamenti complessivi per il triennio 1996-1998, in quote annuali di L. 4/mld, così suddivise:

a) L. 3/mld per gli interventi previsti dall'art. 1; b) L. 1/mld per gli interventi previsti dall'art. 2.